



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR FESR2007-2013 ASSE VI COMPETITIVITA'

SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE DI BENI STRUMENTALI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 art.25 (Legge Finanziaria 2007)

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Le presenti Direttive disciplinano l'intervento previsto dal POR 2007-2013 relativo alla concessione di contributi in conto capitale a favore di piccole,medie e grandi imprese industriali per la realizzazione di impianti strumentali per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Le agevolazioni vengono concesse ai sensi degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007- 2013" pubblicati sulla GUUE serie C n. 54/13 del 4 marzo 2006 e sulla base della Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 approvata con Decisione della Commissione Europea in data 28.11.2007 (Aiuto di Stato n. 324/2007).
3. Nell'applicazione dell'intervento si terrà conto del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e successive modifiche e integrazioni.
4. L'Assessore regionale dell'Industria, ove necessario, provvederà all'emanazione di circolari esplicative delle presenti Direttive.

ART. 2

SOGGETTO GESTORE

1. Alla gestione dell'intervento provvede un soggetto convenzionato con la Regione Autonoma della Sardegna. Tale soggetto verrà selezionato attraverso procedure ad evidenza pubblica.

ART. 3

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare degli aiuti le piccole, medie e grandi imprese, con esclusione delle imprese



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

artigiane, aventi localizzazione produttiva in Sardegna nelle zone censuarie ammesse dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013, che realizzino programmi di investimento per la produzione di beni strumentali per la produzione di energia nel settore del solare fotovoltaico e/o nel settore eolico e/o nel settore dei materiali ad alta efficienza per l'edilizia e l'architettura bioclimatica.

2. Sono escluse dagli aiuti le imprese operanti nei seguenti settori:
 - a) pesca e acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) costruzione navale;
 - c) industria carboniera;
 - d) siderurgia;
 - e) fibre sintetiche.
3. Sono altresì escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti, nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE, dei prodotti di cui ai codici NC 4502,4503 e 4504 (sugheri) e dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
4. Gli aiuti non vengono concessi a favore di attività connesse con l'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti attinenti all'attività di esportazione. Non vengono, inoltre, concessi aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.
5. Gli aiuti di cui al presente intervento non possono essere concessi ad imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 del 1.10.2004).
6. Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

ART. 4

OPERAZIONI AGEVOLABILI

1. Le agevolazioni vengono concesse in relazione ad un programma di investimento iniziale organico e funzionale. Per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante:
 - > la creazione di un nuovo stabilimento ;
 - > l'ampliamento di uno stabilimento esistente;
 - > la diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- > un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente
 - > l'acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente.
2. Il programma di investimento deve avere ad oggetto lo sviluppo di prodotti e/o servizi innovativi nelle seguenti aree tecnologiche:

solare fotovoltaico:

- a. tecnologie innovative per la produzione di celle di silicio ad alta efficienza e a costi competitivi;
- b. linea produttiva di moduli fotovoltaici
- c. tecnologie per la produzione di celle a film sottili o con soluzioni innovative di terza generazione;
- d. sistemi innovativi a concentrazione per fotovoltaico;
- e. componenti innovative per applicazioni nell'edilizia, che integrino celle fotovoltaiche nei materiali di rivestimento e di supporto e nelle superfici vetrate;
- f. tecnologie innovative per la produzione di collettori ibridi termicofotovoltaico;

eolico:

- a. impianti/componenti per impianti per la produzione di energia eolica anche di tipologia offshore;


materiali ad alta efficienza per l'edilizia e architettura bioclimatica

- a. tecnologie innovative per la produzione di componenti per l'edilizia a costi competitivi e ad alto potenziale d'integrazione;
- b. sistemi innovativi per la minimizzazione dei flussi energetici per edilizia complessa (terziario, ospedali, centri commerciali);

ART. 5


SPESE AMMISSIBILI

1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano:
- a) per le sole PMI i costi di studi preparatori e i costi di consulenza connessi all'investimento fino ad un'intensità di aiuto pari al 50 % dei costi effettivamente sostenuti. La spesa per gli studi di fattibilità tecnico economico- finanziaria preliminare, non può in ogni caso superare l'importo di 6.000 Euro.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche, nel limite del 10 % dell'investimento complessivo ammissibile;
 - c) opere murarie e assimilate. Non è ammesso all'aiuto un programma di investimenti consistente solo nella realizzazione o nell'acquisto di immobili o di altre opere murarie e assimilate. Le spese relative agli immobili destinati ad uffici sono ammessibili entro il limite massimo del 20 % del totale delle spese del programma;
 - d) macchinari, impianti e attrezzature, nuovi di fabbrica; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed al servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
 - e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, esclusi i costi relativi all'aggiornamento del software e/o del sistema operativo in uso. Se il costo della licenza del software può essere facilmente distinto dal prezzo dell'apparecchiatura, tale costo è considerato ammesso nel limite del 25% dell'investimento materiale; se non può essere distinto, poiché fa parte della medesima apparecchiatura viene considerato come investimento iniziale.
 - f) trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.
2. Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati, le spese notarili, quelle relative a imposte e tasse, scorte, macchinari, impianti, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione e le spese relative all'acquisto di immobili a fronte dei quali siano state concesse, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda altre agevolazioni, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.
3. I costi relativi all'acquisizione di attivi diversi da terreni e immobili in locazione possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda la locazione di terreni e di immobili, essa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto d'investimento.
4. La locazione finanziaria può essere effettuata esclusivamente da società di leasing iscritte nell'elenco di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/93.
5. L'investimento deve essere mantenuto nell'attivo dell'impresa e nello stabilimento beneficiario degli aiuti per almeno cinque anni, dalla data di conclusione dei lavori. Ciò non ostiene alla sostituzione di impianti o attrezzature diventati obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, durante detto periodo di cinque anni, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto. I beni oggetto dell'investimento



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

devono essere mantenuti nel territorio della Regione Sardegna per almeno 15 anni.

6. Gli attivi immateriali, per essere ammissibili, devono:
 - a) essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti a finalità regionale;
 - b) essere considerati ammortizzabili;
 - c) essere acquistati presso terzi alle condizioni di mercato;
 - d) figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti a finalità regionale per un periodo di almeno cinque anni;
- Nel caso di grandi imprese le spese per l'acquisizione di attivi immateriali sono ammissibili fino ad un massimo del 50 % del totale delle spese ammissibili.
7. In base alla natura dei beni ed alla modalità di acquisizione, si considerano ultimati:
 - a) beni materiali: quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati;
 - b) beni immateriali: quando siano "consegnati" – condizione che deve risultare da apposito verbale di consegna riferito al contratto – fatturati e pagati. Il verbale di consegna deve fare riferimento a documentazione tecnica sufficiente a comprovare la natura delle prestazioni, l'inerenza con l'attività esercitata ed il loro sviluppo. Sono esentati dal verbale di consegna i soli programmi per elaborare "per tiratura". Le certificazioni devono essere rilasciate e sussistenti alla data di presentazione della domanda di erogazione.
8. Il totale delle spese ammissibili non può in ogni caso essere inferiore a 250.000 euro.
9. Sono esclusi gli aiuti a favore dei "grandi progetti di investimento", come definiti dal punto 4.3 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007- 2013.
10. L'impresa beneficiaria deve in ogni caso partecipare al finanziamento del programma di investimenti agevolabile, apportando un contributo finanziario, esente da qualsiasi aiuto pubblico, pari ad almeno il 25 % delle spese ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno.

Art. 6

FORMA E INTENSITA' DELL'AIUTO

1. L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale pari al massimo alle intensità di aiuto previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007- 2013 rispetto alle spese ammissibili.

In particolare, fino al 2010 i massimali di intensità di aiuti saranno:

Piccole imprese: 45% ESL

Medie imprese: 35% ESL

Grandi imprese: 25 % ESL



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A partire dal 2011 e fino al 2013 i massimali di intensità d'aiuti saranno:

Piccole imprese: 35% ESL

Medie imprese: 25% ESL

Grandi imprese: 15 % ESL

Le imprese sono classificate di piccola o media dimensione secondo i criteri stabiliti nell'allegato n. 1 al Regolamento (CE) 70/2001 del 12 gennaio 2001 come modificato dal regolamento (CE) 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004.

2. Il contributo non è cumulabile con altri aiuti regionali, nazionali, e comunitari aventi identica finalità a favore delle stesse spese ammissibili e con aiuti calcolati in base ai costi salariali.
3. Gli aiuti concessi ai sensi delle presenti Direttive non possono essere cumulati con il sostegno "de minimis" a favore delle stesse spese ammissibili.

ART. 7

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Successivamente all'entrata in vigore delle presenti Direttive, con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'Industria, verranno accertate annualmente le risorse finanziarie disponibili e verranno fissati con bando, da pubblicarsi sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS, i termini e le modalità per la presentazione delle domande. Detti termini non saranno inferiori a 60 giorni solari.
2. Le imprese interessate presentano, entro i termini fissati, la domanda in formato elettronico, il cui modulo verrà reso disponibile sul sito internet della Regione, www.regione.sardegna.it. Inviano successivamente, la stampa dello stesso, in regola con l'imposta di bollo, debitamente firmato, accompagnato dalla delibera di finanziamento della Banca o dell'Intermediario finanziario e dalla documentazione necessaria per l'istruttoria.
3. L'Assessorato dell'Industria, comunicherà alle imprese interessate sulla base di una prima valutazione del soggetto gestore, entro 15 giorni lavorativi dalla data di chiusura del bando, se la domanda risulta essere, o meno, in linea di principio, con riserva di una verifica particolareggiata, corrispondente al regime di aiuti, in ordine al settore di attività, alla dimensione dell'impresa e ai massimali di intensità di aiuto.
4. Il programma di investimento sarà ammissibile se avviato successivamente al ricevimento di tale ultima comunicazione.
5. Per data di avvio degli investimenti si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto del programma di investimento, esclusi gli studi preliminari di fattibilità.
6. Qualora la domanda inviata al soggetto gestore sia priva dei dati rilevanti ai fini del calcolo degli



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

indicatori e della valutazione del progetto, non verrà considerata valida e sarà restituita dal soggetto gestore all'impresa richiedente, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, con specificate le ragioni dell'inammissibilità.

7. Qualora la domanda risulti incompleta di altri elementi, diversi da quelli sopra indicati, il soggetto gestore, entro 10 giorni lavorativi dalla conferma scritta da parte dell'Amministrazione che il progetto risulta ammissibile in linea di principio, ne richiederà l'integrazione all'impresa, con specifica nota, da inviare per conoscenza anche all'Assessorato dell'Industria. La medesima impresa è tenuta ad adempiere alla richiesta entro i successivi 10 giorni lavorativi.
8. Le domande risultate incomplete oltre detto termine si intendono a tutti gli effetti decadute e il soggetto gestore ne darà tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata e all'Assessorato regionale dell'Industria.

ART.8

PROCEDURA ISTRUTTORIA

1. Il soggetto gestore registra in ordine cronologico le domande presentate, ed effettua l'istruttoria tecnico-economico-finanziaria, applicando gli indicatori di cui al successivo articolo 9, che deve essere portata a termine, per tutte le domande validamente presentate, entro 60 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 7.
2. Il soggetto gestore trasmette all'Assessorato regionale dell'Industria:
 - a) il prospetto generale delle domande risultate ammissibili al contributo con l'attribuzione a ciascuna di esse del punteggio conseguito;
 - b) una sintetica risultanza dell'istruttoria svolta per ciascuna delle domande risultate ammissibili e per quelle non ammesse.
3. Gli atti predetti sono trasmessi dal soggetto gestore su supporto cartaceo ed informatico, secondo le specifiche tecniche indicate dall'Assessorato dell'Industria.

ART. 9

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, sulla base dei seguenti criteri di valutazione, fatta salva l'approvazione e/o eventuale integrazione degli stessi da parte del Comitato di Sorveglianza del POR 2007-2013:

contributo richiesto rispetto a quello massimo concedibile;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

grado di innovatività del progetto;
competenze del gruppo industriale e del management;
capacità finanziaria del gruppo;
riutilizzo immobili industriali in disuso;
utilizzo di processi produttivi rispettosi dell'ambiente.

L'Assessore dell'Industria provvederà ad emanare apposita circolare per esplicitare i criteri di valutazione.

ART. 10

CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. L'Assessorato dell'Industria, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-economico-finanziaria effettuata dal soggetto gestore, predisponde la graduatoria regionale delle domande ammesse al contributo in conto capitale.
2. Successivamente, l'Assessorato dell'Industria adotta i singoli provvedimenti di concessione del contributo, secondo l'ordine della graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili e trasmette il provvedimento di concessione al soggetto gestore e all'impresa beneficiaria.
3. Comunica altresì le motivazioni dell'esclusione alle imprese non ammesse all'aiuto che avevano presentato la documentazione completa all'istruttoria.
4. Il provvedimento di concessione dovrà prevedere per l'impresa beneficiaria l'assunzione dei seguenti obblighi, pena la revoca del contributo e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea vigente alla data di emissione del provvedimento stesso:
 - a) l'impegno a mantenere nell'attivo dell'impresa e nello stabilimento beneficiario dell'aiuto, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di conclusione del programma di investimento, i beni materiali e immateriali oggetto delle agevolazioni;
 - b) l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
 - c) l'obbligo di presentare annualmente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - d) l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro 24 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, salvo proroga di 6 mesi da concedersi una sola volta per provati motivi da parte dell'Assessorato;
 - e) l'impegno da parte del beneficiario ad apportare un contributo finanziario al programma di investimento pari almeno al 25% dell'investimento ritenuto ammissibile, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico;
 - g) l'impegno a comunicare al soggetto gestore e all'Assessorato dell'industria per la preventiva



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

autorizzazione, qualsiasi variazione sostanziale apportata al progetto oggetto delle agevolazioni.

- h) l'impegno ad avviare l'investimento entro 9 mesi dal provvedimento di concessione provvisoria.
2. Nel caso entro 9 mesi dal provvedimento di concessione provvisoria, l'investimento non venisse avviato, l'Assessorato dell'Industria, con propria determinazione revokerà il provvedimento di concessione provvisoria.

ART. 11

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'erogazione del contributo avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a tre, a richiesta dell'impresa proponente; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene i brevetti, le licenze e i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati e presenti nello stabilimento.
2. In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento dovranno essere effettuati dal soggetto gestore specifici controlli sui lavori eseguiti e/o dei brevetti e licenze e dei macchinari, impianti e attrezzature presenti nello stabilimento, sulla base della documentazione tecnica fornita e della dichiarazione, sostitutiva dell'atto notorio, dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, che attesti sia l'importo dei brevetti, delle licenze e dei macchinari, impianti e attrezzature acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrice non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti e attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio.
3. Il soggetto gestore eroga per ogni stato di avanzamento il 90% della quota di contributo in conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il 10%.
4. La documentazione di spesa per le erogazioni del contributo in conto capitale deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autenticata.
5. La documentazione finale di spesa deve essere presentata al soggetto gestore, pena la revoca del contributo, entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti.
6. Le erogazioni a saldo dovranno essere altresì precedute da apposito sopralluogo da parte del soggetto gestore, teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento.
7. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8. Per le operazioni effettuate in leasing, il contributo verrà erogato in più quote, su di un arco temporale pari a quello della durata del contratto di leasing stesso e previo accertamento dell'avvenuto pagamento dei canoni relativi al periodo. Le modalità di erogazione del contributo saranno le seguenti:
 - a) una prima quota verrà corrisposta previa attestazione del pagamento del macrocanone relativo al contratto di leasing ammesso a beneficiare delle agevolazioni. L'entità della prima quota non potrà superare quella del macrocanone e, comunque, dovrà essere inferiore al 10% del contributo complessivamente spettante;
 - b) la restante quota verrà ripartita linearmente in un numero di quote pari a quelle previste dal piano di ammortamento.
9. Ai fini dell'erogazione a saldo, il soggetto gestore accerta l'ammissibilità e congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica di cui sopra, invia entro 60 giorni solari, all'Assessorato dell'Industria una relazione sullo stato finale del programma, riportante le risultanze delle verifiche e degli ulteriori accertamenti svolti, che contenga un giudizio di pertinenza e di congruità delle spese ed evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base dell'istruttoria;
10. Dopo il ricevimento della documentazione prevista dal precedente comma, l'Assessorato dell'Industria verifica gli accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma stesso, ed emana il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni.
11. Tale provvedimento dovrà essere emanato entro 60 giorni solari dal ricevimento della documentazione di cui sopra, e successivamente il soggetto gestore provvederà all'erogazione del saldo delle agevolazioni ancora dovute o eventualmente al recupero di quelle indebitamente erogate.

ART. 12

REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nelle presenti Direttive, nonché il fallimento dell'impresa beneficiaria, determina la revoca da parte dell'Assessorato dell'Industria dei contributi e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca.
2. Le agevolazioni effettuate in leasing si intendono in ogni caso revocate, parzialmente o integralmente a seconda dei casi, anche qualora la Società di leasing attesti il mancato pagamento, da parte dell'impresa beneficiaria, dei canoni di leasing relativi a due semestralità consecutive.